

SERVIZI PUBBLICI
SOCIETA' DI CAPITALI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE
PUBBLICA LOCALE
PARTECIPAZIONE DI ENTI LOCALI CON SEDE IN ALTRE REGIONI
PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO
PUBBLICO
(08/02/2001)

QUESITO:

Una Comunità Montana, a seguito di delega da parte dei Comuni del comprensorio, intende costituire, ai sensi dell'art. 113, c. 2, lett. e) della L.R. n° 54/98, una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; dato atto che la prospettata partecipazione pubblica non concerne i suddetti Comuni, bensì un società consortile ad esclusivo capitale pubblico locale che già opera nella gestione dei servizi di cui trattasi, la precitata Comunità chiede:

1. se risulta legittima la costituzione della società partecipata dalla Comunità Montana e dalla predetta società consortile pubblica, la cui sede legale è esterna alla Regione Valle d'Aosta, o se l'impiego dell'aggettivo "locale" limita l'ambito territoriale alla nostra Regione;
2. se risulta legittima l'individuazione del socio pubblico mediante procedura negoziata, in considerazione del fatto che la formulazione letterale della seconda parte della norma in oggetto parrebbe consentire la procedura negoziata per l'individuazione del socio privato minoritario e, quindi, a maggior ragione, del socio pubblico.

RISPOSTA:

1. In risposta al **primo quesito** sembra di poter affermare che, con la definizione di "capitale locale", ci si riferisca al capitale degli Enti locali che costituiscono la società. Nulla osterebbe, dunque, in tal senso, alla costituzione da parte della Comunità Montana di una società con apporto di capitali da parte di enti locali esterni alla Regione, purché il capitale locale non sia esclusivo, in quanto ciò contrasterebbe con la limitazione, insita nel dettato legislativo, costituita dal carattere di "prevalenza" e non di "esclusività" che deve avere la partecipazione finanziaria degli enti locali nell'ambito delle società di cui all'oggetto.
2. Per quanto attiene il **secondo quesito**, benché la formulazione letterale della legge possa indurre a rispondere positivamente, in assenza di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in merito all'interpretazione della norma regionale, sembra opportuno richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – confermato dalle decisioni del Consiglio di Stato n. 192/1998 e n. 435/1998 – formatosi sull'interpretazione della norma dello Stato, di contenuto sostanzialmente identico e cioè l'art. 22, c. 3, lett. e) della L. n. 142/90, rifiuto nell'art. 113, c. 1, lett. e) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Premesso che la scelta dei soci pubblici non deve mai essere preceduta da una gara, secondo la giurisprudenza, anche il socio privato di minoranza deve essere scelto per mezzo di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione.

La scelta del socio privato, infatti, nell'ipotesi in cui lo stesso venga chiamato ad espletare in seno alla società veri e propri compiti imprenditoriali, si configura non come un semplice contratto associativo (nel quale viene privilegiato *l'intuitu personae*) ma anche e soprattutto come un contratto di scambio, implicante scelte di tipo concorsuale.

Anche nel caso di partecipazione pubblica locale prevalente il socio privato, anche se in minoranza, acquisisce una posizione molto simile, anche se giuridicamente differente, a quella di un concessionario di un pubblico servizio e, dunque, non adottando una procedura concorsuale, l'amministrazione lo collocherebbe in una posizione di ingiustificato privilegio nei riguardi degli altri potenziali concorrenti.